

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00402/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00870/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2023, proposto da Gia.Ma S.r.l., con sede in Formello (Roma), in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2, presso lo Studio Clarizia, per mandato allegato al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale;
Regione Lazio - Direzione regionale Centrale acquisti, in persona del Dirigente *pro tempore*;
allo stato non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- della determinazione n. G17928 del 16 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, pubblicata il 19 dicembre 2022, con cui è stata indetta una procedura aperta, suddivisa in sette lotti, finalizzata alla “*stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania per le amministrazioni del territorio della Regione Lazio*”, con riferimento alla disciplina dei Lotti 1 (CIG: 95268426B8), 2 (CIG: 9526853FC9), 3 (CIG: 9526988F31), 4 (CIG: 95269965CE), 5 (CIG: 9526999847);
- del Bando, del Disciplinare, del Capitolato Speciale d'Appalto, della Relazione Tecnico-Illustrativa e di tutti gli atti facenti parte della *lex specialis*;
- dei chiarimenti pubblicati dalla Stazione appaltante;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso –notificato il 18 gennaio 2023 e depositato in data odierna 19 gennaio 2023- propone articolate censure afferenti l'illegittimità del bando -relativo alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento di servizi di vigilanza armata (lotti da 1 a 5), con esclusione dell'impugnativa per i soli lotti nn. 6 e 7 relativi a servizi di guardiania-, imperniati anzitutto sulla consentanea richiesta, anche nel caso di partecipazione in r.t.i., dell'autorizzazione art. 134 del T.U.L.P.S., per tutte le imprese raggruppande, per le classi funzionali di cui al d.m. 1° dicembre 2010, n. 269 “A” - Attività di vigilanza, “B” (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza) e “D” (servizi di trasporto e scorta valori), ancorché l'oggetto delle stipulande convenzioni attenga secondo l'art. 3 del Disciplinare per l'80% delle prestazioni a servizi di vigilanza armata fissa compreso il servizio di vigilanza ispettiva (ronda) con pattuglia mobile; con conseguente valenza escludente del requisito

richiesto poiché la ricorrente, priva dell'autorizzazione per la classe "D" non potrebbe partecipare alla gara neanche in raggruppamento temporaneo con altre imprese, e con più generali effetti limitativi della più ampia partecipazione alla gara in relazione a tutte le imprese di vigilanza che versino in analoga situazione;

Considerato che, con le altre censure, si contestano altri profili di legittimità afferenti la puntuale identificazione delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle convenzioni quadro e degli elementi che consentono la formulazione delle offerte, e in via ulteriore e gradata una commistione tra requisiti di carattere soggettivo e requisiti di valutazione;

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato al giorno 7 febbraio 2023, antecedente la prima camera di consiglio utile per l'esame collegiale dell'istanza cautelare;

Considerato, pertanto, che può essere accolta l'istanza cautelare monocratica, demandando alla sede collegiale la più compiuta valutazione del *fumus boni juris*, di cui il ricorso non appare prima facie sfornito, e ciò anche in relazione al superiore interesse pubblico alla regolarità e alla definizione di ogni profilo di criticità della gara in oggetto, di rilevante estensione e importo.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 febbraio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 gennaio 2023.

Il Presidente
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO